



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Prot.n.AOODRTO –
 Ufficio VI

Firenze, 5 gennaio 2015

URGENTE

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Toscana

e, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali Regionali – Comparto Scuola

OGGETTO: Permessi Sindacali – Comparto Scuola - Periodo 1.9.2014 - 31.8.2015 - Contratto Collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni - artt. 8-9-10. CCNQ 17 ottobre 2013 – D.L. 90/2014, art. 7 convertito dalla Legge n. 114 dell'11/8/2014.

Si trasmette la nota prot. n. 36384 del 23/12/2014 con la quale il MIUR – Ufficio di Gabinetto ha comunicato la ripartizione del monte ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1 settembre 2014 – 31 agosto 2015, unitamente al prospetto contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale ripartito per ogni singola provincia.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle precisazioni fornite con la citata nota per le modalità di fruizione, computo e rilevazione dei permessi sindacali retribuiti e non retribuiti nonché sui permessi spettanti alle RSU.

Relativamente ai permessi sindacali spettanti alle RSU, le SS.LL. vorranno invitare i Dirigenti Scolastici a determinare, per il periodo 1/9/2014 – 31/8/2015, il contingente annuo di permessi spettanti alle stesse, nella **misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato** e comunicarlo alle RSU medesime. Il contingente dei permessi attribuito nonché l'eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie richiamate nella nota ministeriale allegata.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. sulle procedure e modalità di concessione dei permessi in questione previste dal CCNQ 17/10/2013 ed, in particolare sull'art. 7, comma 1, concernente l'obbligo delle amministrazioni di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, tempestivamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Dette comunicazioni dovranno essere effettuate, da parte degli uffici già accreditati ed abilitati, esclusivamente tramite il sito web GEDAP.

Al riguardo, e con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell'art. 11 del CCNQ 7/8/98, le SS.LL. vorranno vigilare sull'esatta imputazione della prerogativa sindacale come evidenziato nella predetta nota ministeriale.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Dirigenti Scolastici di rispettiva competenza il contenuto della presente e dell'allegata nota ministeriale.

Il Direttore Generale F.F.
 Claudio Bacaloni